

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 8 luglio 2024, n. 324

[ID VIP 10408] - Parco agrivoltaico denominato "CERIGNOLA 30.3" di potenza pari a 39,02 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Ascoli Satriano (FG) e Melfi (PZ).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Cerignola Solar Park S.r.l

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la

diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei

criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 196655 del 01.12.2023, acquisita in pari data al prot. n. 20646 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 20654 del 01.12.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 22004 del 27.12.2023, con la quale la A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso le osservazioni ivi riportate;
- nota prot. n. 237112 del 20.05.2024, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso, da ultimo, richiesta di integrazione documentale nei termini ivi indicati;
- nota prot. n. 263276 del 03.06.2024, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle condizioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10408, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale l’apprezzamento della richiesta di integrazione documentale di cui al paragrafo precedente;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di

dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrivoltaico denominato "CERIGNOLA 30.3" di potenza pari a 39,02 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Ascoli Satriano (FG) e Melfi (PZ), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Cerignola Solar Park" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

| |
|--|
| Documento - Impronta (SHA256) |
| Relazione tecnica ID VIP 10408.pdf - 846886495adff985d34a3cec8a70296069902a84398d24becb79a7ca38290f03 |

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10408

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
 Potenza: **39,02 MW**
 Ubicazione: **Comuni di Cerignola (FG), Ascoli Satriano (FG) e Melfi (PZ)**
 Proponente: **Cerignola Solar Park S.r.l.**

In riferimento al progetto per la costruzione di un impianto agrovoltaico denominato "**CERIGNOLA 30.3**", della potenza pari a 39,02 MW e dalle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Ascoli Satriano (FG) e Melfi (PZ), su un'area catastale disponibile di 61,23 ettari, si trova ad un'altitudine media di m 300 m slm. e con le coordinate geografiche (sistema WGS 84 UTM 33):

- **41° 8'48.98" Nord**
- **15°47'36.71" Est**

L'area di impianto ricade nel Catasto Terreni del Comune di Ascoli Satriano foglio 101 Part. 15-16-18-52-121-122 e del Comune di Cerignola foglio 415 Part. 40-154-155; foglio 416 Part. 9-29-30-35-36-38. **Le particelle riferite al fg. 101 del Comune di Ascoli Satriano denominate 121 e 122 non sono presenti nel catasto presente sul SIT Regione Puglia (PPTR, Aree non idonee – DGR 21/22).**

Nella documentazione in atto i riferimenti catastali risultano invertiti tra i Comuni di Cerignola ed Ascoli Satriano. Nella tabella si è provveduto a riportare i riferimenti corretti relativi, dopo attenta verifica.

Il tracciato del cavidotto si sviluppa a partire dall'area d'intervento, attraversa i territori di Ascoli Satriano, Cerignola e Melfi, sino a giungere al Punto di Consegna Sezione 36kV futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Melfi in Provincia Potenza, Regione Basilicata. L'impianto agrofotovoltaico si estende su una superficie territoriale di circa 61,23 ettari occupati dall'impianto fotovoltaico connesso ad un progetto di valorizzazione agricola.

L'area individuata per lo sviluppo del progetto fotovoltaico ricade nell' **Ambito territoriale n. 4 – Ofanto – nella Figura Territoriale denominata "La media valle dell'Ofanto"**.

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agrovoltaico è divisa su due principali siti di installazione, aventi raggio di circa 1500 metri; l'impianto è costituito da 12 sottocampi (12 cabine di trasformazione AT/BT) e i campi agrovoltaici risultano accessibili dalla viabilità locale, costituita da strade interpoderali che sono connesse alla Strada Provinciale SP82.

L'impianto è ubicato nel territorio dei comuni di Cerignola ed Ascoli Satriano in direzione Sud-Est rispetto al centro abitato (a circa 14 km), in una zona occupata da terreni agricoli in Contrada Perillo. L'area è localizzata a poca distanza dal corso d'acqua dell'Ofanto che segna il confine con la Regione Basilicata. Il centro urbano più vicino è quello di Lavello, in provincia di Potenza, Basilicata, a circa 8 km.

L'impianto ricade su una superficie pianeggiante, tipizzata, secondo gli strumenti urbanistici dei comuni di Cerignola e Ascoli Satriano come **Zona Agricola**.

| Comune | Area | Foglio | Particella | Altitudine media (m) |
|-----------------|---------------|--------|-----------------------------|----------------------|
| Cerignola | Area Pannelli | 415 | 40-154-155 | 300 |
| Cerignola | Area Pannelli | 416 | 9-29-30-35-36-38 | 300 |
| Ascoli Satriano | Area Pannelli | 101 | 15-16-18-52- 121-122 | 300 |

Tabella 1 - Riferimenti catastali e dimensionali dell'area di progetto interessata dall'impianto agrovoltaico



Figura 1 - Inquadramento su Ortofoto area impianto – cavidotto - Layout dell'area di progetto

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell'area interessata **non sono** già installati impianti della stessa fonte (**lett. a**). La Figura 2 inquadra l'impianto fotovoltaico in progetto rispetto alle installazioni attualmente realizzate, cantierate e sottoposte a iter autorizzativo concluso positivamente come da Linee Guida della Regione Puglia




Figura 2 - Impianto in progetto e impianti fotovoltaici presenti o in progetto nell'area oggetto di studio - dati FER

- **non ricade** in un sito oggetto di bonifica (**lett. b**)
- l'area di progetto **non** coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale (**lett. c**) e **non** coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (**lett. c**)
- l'area **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**), società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimenti aeroportuali, (**lett. c bis 1**);
- il progetto di che trattasi **concerne** impianti fotovoltaici (**lett. c-ter**);
- **non sono presenti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). (**lett. c-ter**);
- l'area di progetto è **classificata come area agricola (Zona "E" rurale)** (**lett. c-ter verifica n.1**);

- dalla analisi della documentazione fornita e da dichiarazioni del progettista l'area **non ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (**lett.c-ter n.1**) e, **non coincide** con una cava o una miniera (**lett. c ter n.1**), **non risulta interna** a impianti industriali e stabilimenti (**lett.c-ter n.2**); **non è** racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**lett. c ter n.2**); **non è** adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter n.3**);
- l'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (includere le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto);
- l'area di progetto **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (**lett.c-quater**).



Figura 3 – PPTR Impianto in progetto nei Comuni di Ascoli Satriano e di Cerignola




Figura 4 – Area Buffer: verifica fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e III del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici

❖ L'area di progetto è idonea ai sensi dell'art.20, co.8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **NON ricade** tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, (fig.6)

| AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA, ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F | | AREA DI PROGETTO IN ESAME Campo Agrivoltaico |
|---|---|---|
| Aree naturali protette nazionali e regionali ¹ | | Non presente |
| Zone umide Ramsar | | Non presente |
| Siti di importanza Comunitaria ² | | Non presente |
| Zona protezione Speciale - ZPS | | Non presente |
| Important Birds Area – IBA | | Non presente |
| Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità | | Non presente |
| Siti Unesco | | Non presente |
| Beni Culturali +100m (parte II D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1089/1939) | | Non presente |
| Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1947/1939) | | Non presente |
| Aree tutelate per legge (art. D.lgs.42/2004) | Territori costieri fino a 300m | Non presente |
| | Laghi e Territori contermini fino a 300m | Non presente |
| | Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150m | Non presente |
| | Boschi +buffer di 100m | Non presente |
| | Zone archeologiche + buffer di 100m | Non presente |
| | Tratturi + buffer di 100m ³ | Non presente |
| Aree a pericolosità | idraulica | Non presente |
| | Geomorfologica | Non presente |
| Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio | Ambito A | Non presente |
| | Ambito B | Non ricade |
| Area Edificabile urbana + buffer di 1Km | | Non presente |
| Segnalazione carta dei beni con buffer di 100m | | Non ricade |
| Coni visuali | | Non ricade |
| Grotte | | Non presente |
| Lame e Gravine | | Non presente |
| Versanti | | Non presente |
| Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentati di qualità | | Non presente |

Tabella 2 - Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n. 24/2010

Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, si precisa che il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree poiché il proponente ha elaborato il disegno dell'impianto fotovoltaico adottando un layout che evita le zone giudicate non adatte. Questo è stato realizzato mediante l'impiego di una metodologia di delimitazione accurata per evitare l'impatto e l'interferenza con le aree indicate.

In riferimento alla presenza del "Tratturello Cerignola - Melfi", si segnala che lo stesso ricade nell'area buffer di 100 metri rispetto alle particelle interessate dalle opere di progetto, anche in questo caso il proponente evita le zone giudicate non idonee attraverso opportune aree cuscinetto.

| N. riferimento | Qualifica | Denominazione | Comune | Classe |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|--------|
| 57 | Tratturello | Cerignola - Melfi | Cerignola | A |

¹ Parco naturale regionale fiume Ofanto (EUAP1195)

² ZSC IT9120011 "Valle di Ofanto – Lago di Capaciotti"

³ "Tratturello Cerignola - Melfi"



Figura 5 - Rete dei tratturi – Classificazione Tratturello Cerignola - Melfi



Figura 6 - Ubicazione delle aree di impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL’IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

In merito al corretto inserimento dell’impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato, paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) Dall’analisi della documentazione si evidenzia che la società di progettazione BELL FIX PLUS SRL **non** è certificata per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001 e ISO 14001 e/o EMAS).
Una **verifica** **condotta** **sul** **sito:**
https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 ha confermato quanto riportato sopra;
- b) Il progetto in argomento, sulla base di quanto dichiarato da Cerignola Solar Park S.r.l., rientra nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata “impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all’art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021” nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata “generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, biogas, residui e rifiuti” ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II oppure nell’Allegato

II-bis. L'impianto rientra nella tipologia di opera: "impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte II D. Lgs 152/2006.

Il progetto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;

- c) **è presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.

I tracker saranno fissati al terreno tramite pali infissi direttamente "battuti" nel terreno. Questa tipologia di struttura evita in generale l'esecuzione di opere di calcestruzzo e faciliterà enormemente sia la costruzione che la dismissione dell'impianto a fine vita, diminuendo drasticamente le modifiche subite dal suolo.

- d) **non è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) Il progetto non prevede il mantenimento dell'indirizzo produttivo estensivo (coltivazione di grano duro) associato alla viticoltura, bensì il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo basato su un oliveto intensivo, la piantumazione di filari di lavanda o di lavandino tra i trackers e l'attività di apicoltura che comporterà nel complesso un aumento della redditività della superficie agricola di circa 6.500€/ha pertanto **non è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **è assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non prevede** il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui sopra che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte delle Regioni e delle Amministrazioni centrali.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico.

Paragrafo 16.4

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dall'analisi cartografica "Zonizzazione", del Programma di Fabbricazione, strumento urbanistico vigente è emerso che l'area di progetto dove si intende realizzare l'impianto agrivoltaico risulta essere: **Agricola**.

Le aree in cui insiste l'impianto sono aree destinate per la maggior parte al SEMINATIVO SEMPLICE IRRIGUO ed OLIVETO, mentre gli appezzamenti che ricadono nel raggio di 500 m dall'area di installazione ed opere di collegamento risultano prevalentemente:

- Seminativi semplici in aree irrigue (codice 2.1.2.1 – Sit Puglia, Uso del suolo); - Vigneti (codice 2.2.1 – Sit Puglia, Uso del suolo); - Uliveti (codice 2.2.3 – Sit Puglia, Uso del suolo); - Frutteti e frutti minori (codice 2.2.2 – Sit Puglia, Uso del suolo); - Cespuglieti e arbusteti (codice 3.2.2 – Sit Puglia, Uso del suolo).

Dalla documentazione allegata al progetto si evince che l'area di progetto rispecchia la vocazione agricola del territorio. L'impianto agrivoltaico ricade totalmente in aree destinate a:

- Oliveto con impianti di recente realizzazione ed impianti di circa 60-70 anni. Le cultivar presenti sono principalmente la coratina e la bella di cerignola caratterizzati dal sesto d'impianto 6m x 6m. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura sono quelli usati tradizionalmente nella zona e cioè a vaso policonico;
- Seminativi di cereali autunno vernini eventualmente in rotazione con leguminose.

In riferimento alla presenza di alberi monumentali, sia essi olivi (con riferimento alla L.R. n. 14/2007) o alberi di diversa specie (con riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n.10 e il DA10/2014), il proponente riporta che dai dati ufficiali e dalle indagini dirette non si sono rilevati olivi con caratteristiche di monumentalità.

Nelle aree destinate all’impianto, inoltre, non si segnala la presenza di “muretti a secco, il proponente non avendo permessi tali da consentire l’accesso ad aree private, si è limitato all’osservazione ed eventuale individuazione delle suddette alberature e “muretti a secco” dalle strade pubbliche.




Figura 7 - Carta uso del suolo - Legenda Uso del suolo - Fonte PPTR (SIT Puglia)

Il proponente dichiara che tutta l’area buffer di 500 m risulta essere non del tutto accessibile essendo aree private. Inoltre, risulta impossibile avere accesso alle informazioni tecniche delle colture in atto (sesto d’impianto, cultivar, età impianto, ecc.) essendo queste ultime informazioni non di pubblico dominio. Dalla cartografia del Piano paesaggistico Territoriale Regionale relativa alle produzioni vinicole la zona in cui ricade include produzione di vini ed olio quali: Aleatico di Puglia DOP, Daunia IGP; Orta Nova DOP, Puglia IGP, Rosso di Cerignola DOP, Tavoliere delle Puglie DOP, Uva di Puglia IGP, Dauno DOP – Olio EVO, Olio di Puglia IGP – Olio EVO. **Dalla documentazione in atti non risulta verificabile la presenza di colture di pregio all’interno dell’area di impianto.**

Paragrafo 16.5

Gli interventi di mitigazione previsti per la realizzazione del parco fotovoltaico saranno finalizzati, quindi, alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere in progetto.

Dalla documentazione si rileva che:

- è prevista la piantumazione nel perimetro dell’impianto, sia per mitigare visivamente l’intervento sia per non alterare quello che è il paesaggio circostante a vocazione agricola, di un oliveto intensivo a fila doppia lungo la recinzione di 5.541,40 m, con una distanza fra pianta e pianta pari a 2 m, per una superficie di 2.77.07 ha ed all’esterno un impianto intensivo di olivo con sesto d’impianto 6 m per 2 m per una superficie di 17.06.98 ha. Il totale delle aree olivetate ammonta a 19.84.05 ha. È previsto l’impianto di circa 17.300 piante di olivo della varietà Cipressino, cultivar di origine pugliese, a duplice attitudine: ad uso frangivento e da olio.
- Per quanto riguarda la produzione di polveri, saranno adottate, ove necessario, idonee misure a carattere operativo e gestionale, quali: Umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti per impedire il sollevamento delle polveri, specialmente durante i periodi caratterizzati da clima secco; Riduzione della velocità di transito degli automezzi.

- Al fine di mantenere pressoché inalterate le proprietà chimico-fisiche dello strato superficiale del suolo viene mantenuta la copertura vegetale erbosa dei terreni. Tra le ulteriori misure di mitigazione per gli impatti potenziali legati alle fasi di costruzione e di dismissione è importante l'ottimizzazione del numero dei mezzi di cantiere previsti; è inoltre previsto l'utilizzo di kit anti inquinamento in caso di sversamenti accidentali dai mezzi.
- In riferimento alle misure di contenimento degli impatti su flora, fauna, ecosistemi è previsto:
- utilizzo di strutture di sostegno metalliche di sostegno dei pannelli fotovoltaici distanziate dal terreno così da garantire flussi convettivi d'aria e quindi evitare il surriscaldamento della zona sottostante i moduli. • celle fotovoltaiche ad alta efficienza ed assorbimento e bassa riflettanza superficiale riducendo così la quantità di luce riflessa e, conseguentemente, la probabilità di abbagliamento. • Il sito, sia in fase di cantiere che di esercizio, sarà raggiunto da viabilità già esistente; verrà in questo modo ridotta la sottrazione di ulteriore habitat; • Gli scavi per le opere di connessione saranno contenuti al minimo necessario, • Riduzione della dispersione della luce verso l'alto (l'angolo che il fascio luminoso crea con la verticale non sarà superiore a 70°c). • Manutenzione del verde tramite operazioni di sfalcimento della vegetazione.
- Al termine dei lavori si provvederà al ripristino dei luoghi rimuovendo tutte le strutture di cantiere insieme agli stoccaggi di materiale.

Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto e il cavidotto. Risultano comunque carenti, nella documentazione, le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi) e in riferimento agli impatti cumulativi il file della relazione CER30.3_18 risulta corrotto e non visionabile.

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il progetto **include** un elaborato integrativo specifico con il quale è stato verificato il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida emesse nel Giugno 2022.

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate nel giugno 2022 hanno definito i requisiti minimi che debba avere un impianto per poter essere definito agrivoltaico. Tali requisiti, intendono garantire la contemporanea continuità dell'attività agricola e/o pastorale, e al contempo, un'efficiente produzione energetica. In particolare, possono essere definiti i seguenti requisiti:

- **Requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi.

Il requisito A intende verificare se la progettazione dell'impianto agrivoltaico garantirà l'attività agricola nell'area di intervento e la contemporanea efficiente e sinergica produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale requisito è controllato mediante l'applicazione di due parametri:

- Superficie minima coltivata (A.1);
- Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (A.2).

Il Proponente nella documentazione presentata riporta che la superficie complessiva dell'area è di **61,23 ettari**. La parte utilizzabile in termini agricoli risulta essere pari a **58,16 ettari**.

- Paragrafo 2.3-A.1 → **Superficie minima per l'attività agricola**

Il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico deve essere destinato all'attività agricola nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA):

$$S_{agricola} \geq 0,7 S_{tot}$$

nella documentazione di progetto è riportato il calcolo della superficie minima che dovrà essere coltivata all'interno dell'impianto agrivoltaico.

Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot): 94,99 %

- Paragrafo 2.3-A.2 → **Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)**

Per garantire l'attività agricola all'interno dell'impianto agrivoltaico, è stato impostato un limite massimo di superficie complessiva coperta dai moduli pari e/o inferiore al 40%:

$$LAOR \leq 0,40$$

$$30,06\% \leq 40\%$$

dove per LAOR (*Land Area Occupation Ratio*) si intende il rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (*S_{pv}*) pari a **S_{pv}: 18,41 ha** e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico espressa in % (*S_{tot}*).

Come emerge, il **requisito A.1** e il **requisito A.2** sono verificati dalla documentazione in atti.

- **Requisito B:** Il sistema agrivoltaico è esercitato, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

Il requisito B intende verificare la continuità dell'attività agricola nell'area di intervento e la producibilità elettrica dell'impianto stesso rispetto ad uno standard di riferimento. Il soddisfacimento di tale requisito viene controllato mediante l'applicazione di tre parametri:

- - Esistenza e resa della coltivazione (B.1a);
- - Mantenimento dell'indirizzo produttivo (B.1b);
- - Producibilità elettrica minima (B.2).

- Paragrafo 2.4 B.1a). **L'esistenza e la resa di coltivazione**

Dalla documentazione relativa alla relazione_ Piano Colturale si ritiene verificato il requisito B.1a)

- Paragrafo 2.4 B.1b) **Il mantenimento dell'indirizzo produttivo.**

Le linee guida in materia di impianti agrivoltaici raccomandano il mantenimento dell'indirizzo produttivo esistente, ivi presente, all'interno dell'area di progetto.

Il proponente, nella relazione _Piano Colturale, dichiara che l'indirizzo produttivo rimarrà pressoché invariato.

Paragrafo 2.4-B.2 → **Producibilità elettrica minima** ($FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$).

Rapporto FV_{agri} e $FV_{standard}$ = 105,52% \geq 60%

Il proponente riporta nella documentazione di stima l'energia che può produrre un impianto fotovoltaico di riferimento (caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi), espressa in GWh/ha/anno, collocato nello stesso sito dell'impianto agrivoltaico;

Dalla documentazione in possesso è possibile verificare il requisito. B

- **Requisito C - TIPO 1- 3:** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli. Dal dettaglio del tracker si rileva che le strutture saranno poste a una quota media di circa 2,1 metri da terra. L'impianto viene classificato come "agrivoltaico di tipo 1-3".

Il requisito C è soddisfatto.

- **Requisito D:** il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

- Paragrafo 2.6-D.1 - **Monitoraggio del risparmio idrico;**
- Paragrafo 2.6-D.2 - **Monitoraggio della continuità dell'attività agricola.**

il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

-**Monitoraggio del risparmio idrico** (D.1): si prevedono aree dove sia effettuata la medesima coltura in assenza di un sistema agrivoltaico, al fine di poter effettuare una comparazione. Tali valutazioni saranno svolte tramite una relazione triennale redatta da parte del proponente.

-**Monitoraggio della continuità dell'attività agricola** (D.2): Al fine di verificare il mantenimento produttivo e la resa delle coltivazioni proposte, sarà monitorata l'attività agricola mediante la redazione di una relazione tecnica asseverata da parte di un agronomo con cadenza annuale. Nella relazione annuale, dovranno essere riportate le seguenti caratteristiche: - Indicazioni catastali e indirizzo produttivo, - Sesto d'impianto con relativa densità di piante, - Tecniche di allevamento, - Allegato fotografico, - Piano culturale adottato, - Produzione annuale.

- **Requisito E:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Al fine di valutare gli effetti dell'impianto agrivoltaico sull'ambiente, il progetto prevede il monitoraggio di ulteriori parametri quali:

- Paragrafo 2.6-E.1 - **Recupero della fertilità del suolo.**
Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo attraverso dichiarazione da parte del proponente.
- Paragrafo 2.6-E.2 - **Microclima.**
Monitoraggio del microclima attraverso l'installazione di stazioni meteorologiche e sensori nel suolo.
- Paragrafo 2.6-E.3 - **Resilienza ai cambiamenti climatici.**
Monitoraggio alla resilienza ai cambiamenti climatici con relazione tecnica asseverata annuale.

Dalla documentazione in atti e da dichiarazioni da parte del proponente è **verificato il rispetto del requisito E.**

La società proponente intende soddisfare i requisiti D e E mediante la messa appunto di un sistema di monitoraggio complesso che è in grado di controllare congiuntamente parametri fisici, chimici, biologici, climatici.

Il rispetto dei requisiti A e B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come "agrivoltaico". Per tali impianti è previsto anche il rispetto del requisito D.2.

Dalla documentazione si evince che il proponente ha verificato il rispetto dei requisiti D ed E.

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra). La società proponente, comunque, dichiara che si occuperà direttamente della gestione della parte relativa all'impianto fotovoltaico e concederà ad una società di settore la gestione della parte agricola.

CONCLUSIONI

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

- L'impianto agrovoltaico denominato "CERIGNOLA 30.3", della potenza pari a 39,02 MW con le relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG), Ascoli Satriano (FG) e Melfi (PZ) su un'area catastale disponibile di 61,23 ettari, e si trova ad un'altitudine media di m 300 s.l.m. e con le coordinate geografiche (sistema WGS 84 UTM 33): - 41° 8'48.98" Nord e - 15°47'36.71" Est.
- Il cavidotto si sviluppa a partire dall'area d'intervento, attraversa i territori di Ascoli Satriano, Cerignola e Melfi, sino a giungere al Punto di Consegna Sezione 36kV futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Melfi in Provincia Potenza, Regione Basilicata.
- L'area, caratterizzata da un uso prevalente agricolo (SEMINATIVO SEMPLICE IRRIGUO ed OLIVETO).
- **L'idoneità del sito è confermata ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. C-quater.**
- **L'area non rientra tra quelle escluse dalla possibilità di ospitare impianti fotovoltaici secondo il Regolamento Regionale n. 24 del 2010,**
- Il progetto mira a minimizzare l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica, in linea con gli standard del DM 10-9-2010, punto 16, lettere b, c. Il progetto prevede la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili e ricorre a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili
- La documentazione attuale permette di verificare il pieno rispetto dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida per gli impianti agrivoltaici, necessari per garantire la continuità delle pratiche agricole e pastorali sul sito, vengono soddisfatti i requisiti A,B, C, D ed E, per mezzo dei quali le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate a giugno 2022 dal Ministero della transizione Ecologica definiscono un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come impianto "agrivoltaico avanzato". In relazione alle caratteristiche del soggetto che realizza il progetto, dalla documentazione, non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola".

- In riferimento alla presenza di alberi monumentali, sia essi olivi (con riferimento alla L.R. n. 14/2007) o alberi di diversa specie (con riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n.10 e il DA10/2014), non si sono rilevati olivi con caratteristiche di monumentalità.
- Nelle aree destinate all'impianto, inoltre, non si segnala la presenza di "muretti a secco".

Tutto ciò premesso:

- Si precisa che, nella documentazione in atto i riferimenti catastali risultano invertiti tra i Comuni di Cerignola ed Ascoli Satriano. Nella tabella di questa istruttoria si è provveduto a riportare i riferimenti corretti, dopo attenta verifica.
- **Le particelle riferite al fg. 101 del Comune di Ascoli Satriano denominate 121 e 122 non sono presenti nel catastrale della cartografia presente sul SIT Regione Puglia (PPTR, Aree non Idonee – DGR 21/22).**
- Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto e il cavidotto, risultano comunque carenti, nella documentazione, le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi).
- **In riferimento agli impatti cumulativi il file della relazione CER30.3_18 risulta corrotto e non visionabile, inoltre la tavola presenti nella documentazione trasmessa dal proponente, riportano, spesso, la firma digitale del progettista apposta sul disegno impedendone la visione e la necessaria verifica.**
- Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, si precisa che il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con le seguenti aree: Parco Naturale Regionale fiume Ofanto e la ZSC Valle Ofanto - Lago di Capaciotti, non è stata sufficientemente analizzata la compatibilità del progetto con le esigenze di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, e in relazione ad impatti cumulativi, in termini di misure di mitigazione e compensazione.
- Dalla documentazione in atti non risulta verificabile la presenza di colture di pregio all'interno dell'area di impianto.